

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 3-11831

**Indirizzi e procedure per l'attivazione del Comitato Tecnico regionale per le foreste e il legno a norma dell'art. 33 della Legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- 1) di incaricare la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste dello svolgimento delle attività necessarie alla costituzione e al funzionamento del Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno di cui all'art. 33 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- 2) di individuare nei seguenti Enti e Associazioni quelli a cui sarà richiesto di segnalare il nominativo dei propri rappresentanti da designare in seno al Comitato:
  - Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) S.p.A.: un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33, comma 3, lettera b)];
  - Consiglio per la ricerca in Agricoltura (CRA): un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33, comma 3, lettera c)].  
Almeno uno dei nominativi dovrà assicurare la rappresentanza dell'Unità di Ricerca per le produzioni legnose fuori foresta (ISP) di Casale Monferrato per l'assolvimento dei compiti del comitato regionale per il pioppo;
  - Associazioni ambientaliste - Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, WWF Piemonte e Valle d'Aosta, Pro Natura Piemonte: complessivamente, un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 3, lettera d)];
  - per le motivazioni espresse in premessa, per le cooperative forestali, Confcooperative - Fedagri Piemonte: un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 3, lettera e)];
  - imprese boschive - Associazione Regionale Boscaioli (AREB): un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 3, lettera f)];
  - artigiani del legno - CNA Piemonte, Confartigianato Piemonte, Casa Artigiani Piemonte: complessivamente, un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 3, lettera g)];
  - industriali del legno - Unione degli Industriali del Legno, Sughero ed Affini della Provincia di Torino: un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 3, lettera h)].  
Almeno uno dei nominativi deve assicurare la rappresentanza delle industrie di trasformazione del legno di pioppo per l'assolvimento dei compiti del comitato regionale per il pioppo;
  - Federazione regionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 3, lettera i)];
  - consorzi e forme associative di gestione forestale - Consorzio Forestale Alta Val Susa, Associazione Forestale dei Due Laghi, Associazione "Valgrande Foreste", Consorzio Filiera Forestale del VCO, Associazione "Le Valli del Rosa e del Biellese", Consorzio Forestale del Canavese, Consorzio Forestale Monte Armetta, Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, Consorzio Forestale Valle Pellice: complessivamente, un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 3, lettera j)];
  - Enti di Gestione del sistema regionale delle Aree protette del Piemonte – Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Gestione delle Aree naturali Protette: un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 3, lettera k)];
  - associazioni agricole: CIA Piemonte, Coldiretti Piemonte, Confagricoltura Piemonte: per ciascuna, un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 3, lettera l)]. Tra i nominativi indicati dalle Associazioni agricole dovranno essere individuati almeno un

rappresentante dei pioppicoltori e un rappresentante dei vivaisti forestali. Essi saranno rispettivamente convocati ogni qualvolta il Comitato si riunirà per l'assolvimento dei compiti del comitato regionale per il pioppo o per assicurare il raccordo con la commissione tecnica di cui all'art. 14 del D.lgs. 386/2003;

- Corpo Forestale dello Stato operante in Piemonte: un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 4, lettera a)];
- Presidenza del corso di laurea in Scienze forestali e ambientali della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi piemontesi: un rappresentante effettivo e un supplente [Art. 33 comma 4, lettera b)].

3) di stabilire che, nell'ambito del regolamento di cui al comma 6 dell'art. 33 della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 – il quale stabilisce le modalità organizzative e di funzionamento del Comitato - sia prevista la possibilità di riunioni in forma ristretta per assolvere ai compiti del Comitato regionale per il pioppo o per assicurare il raccordo con la Commissione tecnica di cui all'art. 14 del D.lgs. 386/2003;

4) di rimandare a successivo provvedimento la nomina dei rappresentanti designati, sulla base delle indicazioni fornite al precedente punto 2), in seno al Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)